

MOVIMENTO MARIANO BETANIA

RIFLESSIONI SUI "DUBIA" DEI QUATTRO CARDINALI CONTRO LA "AMORIS LAETITIA" DI PAPA FRANCESCO

L'AMORE DI COPPIA

1. LA FAMIGLIA NATURALE

Tra le leggi date da Dio agli uomini sul Monte Sinai (cfr. Esodo 20), ci sono ben tre precetti riguardanti specificamente la vita coniugale e familiare: "onora il padre e la madre", "non commettere adulterio" e "non desiderare la donna d'altri". Nella formulazione catechistica del decalogo questi precetti confluiscono nel quarto, sesto e nono comandamento. I tre precetti costituiscono le fondamenta del sano rapporto intrafamiliare. E' la dimensione del rapporto tra creatura e creatura, in un progetto universale pensato da Dio come comunità di famiglie. Si tratta di ben tre comandamenti, vista l'importanza di regolare l'istituto più importante della creazione, potremmo dire il punto centrale del "*sacramento della creazione*"¹, così come tre sono i comandamenti del decalogo (il primo, il secondo ed il terzo) che invece hanno come oggetto la relazione tra l'uomo e Dio, cioè la dimensione verticale, trascendente, tra creatura e creatore.

E' ben evidente che il progetto creazionale di Dio sia basato sulla famiglia. *Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli sia simile* (Gn 2,18). L'uomo e la donna sono pensati e creati da Dio come esseri sociali e complementari, nell'amore e nella fedeltà reciproca, con una prole che li onori nel loro specifico ruolo paterno e materno. L'uomo e la donna sono chiamati alla formazione della famiglia ed a perpetuare la scintilla creativa che ha posto sulla terra la prima coppia (cfr. Gn 1,26), *per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna* (Gn 2,24); *siate fecondi e moltiplicatevi* (Gn 1,28).

San Giovanni Paolo II, commentando il capitolo 5 della lettera di San Paolo agli Efesini, si riferisce all'unione tra l'uomo e la donna come ad un *sacramento primordiale*². Lo stesso San Paolo di fronte alla grandezza ed al significato dell'unione sponsale si lascia andare all'esclamazione: "*questo mistero è grande*".

Nondimeno Dio ha posto nel cuore degli uomini e delle donne desideri e bisogni reciproci,

1 S. Giovanni Paolo II, Udienza generale del 6 ottobre 1982: «Le parole della Genesi 2, 24, "l'uomo . . . si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne", pronunciate sullo sfondo di questa realtà originaria in senso teologico, costituiscono il matrimonio quale parte integrante e, in certo senso, centrale del "sacramento della creazione". Esse costituiscono - o forse piuttosto confermano semplicemente - il carattere della sua origine. Secondo queste parole, il matrimonio è sacramento in quanto parte integrale e, direi, punto centrale del "sacramento della creazione"».

2 S. Giovanni Paolo II, Udienza generale del 13 ottobre 1982: «Si può dire che il matrimonio, come sacramento primordiale, è stato privato di quella efficacia soprannaturale, che, al momento della istituzione, attingeva al sacramento della creazione nella sua globalità. Nondimeno, anche in questo stato, cioè nello stato della peccaminosità ereditaria dell'uomo, il matrimonio non cessò mai di essere la figura di quel sacramento, di cui leggiamo nella lettera agli Efesini (Ef 5, 22-33) e che l'Autore della medesima lettera non esita a definire "grande mistero"».

passioni³ e sentimenti affinché questo sacro istituto familiare fosse ricco di bellezza, di slancio, di gioia e di ogni bene. L'uomo e la donna hanno una *splendida vocazione ad essere fecondi*⁴ e tra di loro esiste una *mutua attrattiva, dono proprio del Creatore*⁵. Soprattutto in questo caso possiamo osservare con ammirazione come *il nostro Dio di bontà ha reso facile tutto ciò che è necessario e comune nell'ordine naturale*⁶, ed in quest'ordine naturale la tendenza sessuale ha un significato addirittura esistenziale, perché strettamente legata all'esistenza stessa dell'uomo⁷.

In quanto legge naturale, come tutti gli altri comandamenti, l'unione tra l'uomo e la donna è iscritta nelle coscienze, indipendentemente dal credo religioso o dalla cultura. *Sebbene la dignità di questa istituzione non traspaia ovunque con la stessa chiarezza, esiste tuttavia in tutte le culture un certo senso della grandezza dell'unione matrimoniale*⁸.

Non possiamo assolutamente pensare che la famiglia naturale, ovvero l'unione stabile tra l'uomo e la donna anche al di fuori del matrimonio sacramentale cristiano, sempre che rispetti la morale naturale⁹, sia peccaminosa e quindi non gradita a Dio. Significherebbe affermare che ogni coppia, ogni famiglia, ogni unione tra coniugi non cristiani sia intrinsecamente immorale, e ciò è evidentemente errato.

Non dobbiamo nemmeno pensare che l'indissolubilità dell'unione sponsale sia un patrimonio esclusivo della dottrina cattolica. La dignità della persona umana, in un rapporto di coppia aperto alla vita e che quindi superi il limite della verginità, esige comunque da ambo le parti un impegno alla indissolubilità del legame, che non è altro che la fedeltà per tutta la vita.

Dio dalle origini pone l'accento sulla fedeltà: non cercare altre donne, non commettere adulterio, rimani fedele al tuo "partner": l'indissolubilità è senza ombra di dubbio una delle prerogative della legge naturale, così come lo è la complementarità tra i sessi. E' nell'impegno ad accogliersi per sempre, nell'aiuto e nel sostegno reciproco in tutte le situazioni della vita, nella fatica del lavoro, nella crescita e nell'educazione dei figli, che ha universalmente senso l'unione tra l'uomo e la donna, a prescindere dal sacramento.

Si legge spesso sui muri dentro dei grandi cuori disegnati con lo spray: "per sempre" oppure "tuo per sempre"; è il grande anelito alla donazione eterna che accompagna il grande amore umano; allo stesso modo è semplicemente stupendo il simbolo che scelgono tante coppie per rappresentare il loro amore: se andate a Ponte Milvio a Roma, oppure sul Ponte Hohenzollern, nella città di Colonia (Köln) in Germania, potete vederlo con i vostri occhi: distese sterminate di lucchetti di ogni colore, forma e misura, che vengono chiusi e la cui chiave viene gettata nel fiume per rappresentare l'incontrovertibilità dell'unione, il vincolo forte, sicuro, perenne e fedele, l'amore custodito al riparo da tutto e da tutti, l'amore segreto della propria intimità e l'amore manifesto al mondo intero assieme agli altri amori che hanno chiuso altri lucchetti.

3 Il termine passione è qui usato nell'accezione della dottrina cattolica: "Le passioni, in se stesse, non sono né buone né cattive (CCC 1767). Le passioni sono moralmente buone quando contribuiscono ad un'azione buona; sono cattive nel caso contrario. (CCC 1768)". La passione sessuale, in quanto una delle espressioni dell'amore, è teologicamente buona se ordinata all'interno di un sano progetto di vita familiare.

4 cfr. CCC 1607

5 ibidem

6 Jean-Pierre de Caussade, L'abbandono alla divina provvidenza, isbn 88-215-3087-6, Ed. San Paolo, cap. 8, pag.87

7 cfr. Karol Wojtyła, Amore e Responsabilità, Cap.9 l'impulso sessuale e l'esistenza.

8 CCC 1603

9 Ovvero i vincoli di unicità del legame, di complementarità dei sessi, di fedeltà, di apertura alla generazione della vita e di rispetto dei ruoli paterni e materni.

La Chiesa insegna che ogni nuova vita è opera di Dio stesso: è Lui che crea l'anima spirituale e immortale dell'essere che comincia ad esistere in seguito ai rapporti fisici tra l'uomo e la donna. Sappiamo che per questa creazione spirituale non basta l'amore dell'uomo e della donna, per quanto forte e profondo possa essere¹⁰. Dio creatore si sottomette all'azione sessuale degli uomini, dimostrando da un lato l'infinità santità della relazione carnale tra l'uomo e la donna e dall'altro dando prova di infinità umiltà¹¹. La dignità che in questo senso acquista l'atto sessuale è trascendente come Dio stesso, pari deve essere la responsabilità della coppia, senza orizzonti temporali.

In sintesi dobbiamo necessariamente ammettere l'esistenza di una famiglia naturale gradita a Dio che prescinda dal sacramento cristiano del matrimonio. E' la dignità propria dell'istituto coniugale di cui parla CCC 1603 e che si fonda sul diritto e sulla morale naturale. Tutte le unioni tra un uomo e una donna previste in altre culture, religioni, società, sono sicuramente moralmente ineccepibili se si accordano alla legge naturale, di cui fa parte sicuramente l'obbligo a vita alla fedeltà reciproca.

2. SITUAZIONI DI CONFINE CON IL MATRIMONIO CATTOLICO

Papa Francesco, nel giugno del 2016, all'apertura del Congresso annuale della Diocesi di Roma, ha ammonito a proposito dei cosiddetti matrimoni riparatori. Spesso ci si sposa — ha detto — per «fatto sociale», pensando alle bomboniere, al pranzo, al «vestito della sposa». Per non dire dei matrimoni con la sposa incinta: *«A Buenos Aires io ho proibito di fare matrimoni religiosi nei casi che noi chiamiamo matrimonios de apuro, cioè "di fretta", quando è in arrivo il bambino. Ho proibito di farli perché non sono liberi. Forse si amano. E ho visto dei casi belli, in cui poi, dopo due-tre anni, si sono sposati, e li ho visti entrare in chiesa papà, mamma e bambino per mano. Ma sapevano bene quello che facevano»*.

D'altronde il matrimonio cristiano in quanto sacramento esige un rispetto, una maturità ed una consapevolezza che non è bene scavalcare in presenza di una gravidanza: quindi meglio convivere, ed il Papa ha ammesso: *«ho visto tanta fedeltà in queste convivenze e sono sicuro che questo è un matrimonio vero, hanno la grazia del matrimonio, proprio per la fedeltà che hanno»*. Non è difficile riconoscere come oggetto proprio di questi elogi del Papa l'unione sponsale naturale.

La Santa Sede nel *motu proprio matrimonio mixta* di Paolo VI, afferma che *contrarre matrimonio e generare la prole è un diritto naturale dell'uomo*¹².

Papa Francesco ammette senza mezzi termini che nelle convivenze sane, potremmo dire nell'unione sponsale naturale, anche se non formalizzata giuridicamente, esiste una grazia di stato specifica per le coppie che dimostrino amore e fedeltà, in un progetto di indissolubilità e di apertura alla vita; si tratta di una vera grazia matrimoniale. Ciò è del tutto ragionevole, se non addirittura necessario: se l'unione sponsale naturale è nel progetto di Dio rispetta anche la legge di Dio, ed Egli concederà senz'altro tutte le grazie necessarie e sovrabbondanti perché

10 cfr. Karol Wojtyła, Amore e Responsabilità, Cap.10 l'interpretazione religiosa.

11 Abbiamo un altro esempio in cui Dio si sottomette all'azione dell'uomo: l'atto di consacrazione del sacerdote durante la Santa messa.

12 Paolo VI, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, *Matrimonio Mixta*, 31 marzo 1970, Norme sui matrimoni misti: *"Ma poiché è un diritto naturale dell'uomo contrarre matrimonio e generare la prole, la Chiesa con le sue leggi, che dimostrano chiaramente la sua sollecitudine pastorale, provvede a regolare le cose in modo che da una parte sia garantito l'assoluto rispetto dei precetti di diritto divino, dall'altra sia tutelato il predetto diritto a contrarre matrimonio"*.

tali unioni possano sussistere. A maggior ragione è assurdo pensare che tali unioni, sebbene estranee al matrimonio sacramentale cristiano, vivano in una condizione permanente di peccato, in quanto unioni. Semmai il problema è il rapporto con la Chiesa e la conversione al cattolicesimo, ma non è di questo che vogliamo parlare.

Pensiamo a delle coppie di battezzati non praticanti, persone con qualche anno sulle spalle, diciamo sui 35-40 anni. Il periodo di fertilità volge ormai verso il termine. D'altro canto se le persone non sono credenti e praticanti la celebrazione di un matrimonio sacramentale sarebbe un gesto molto grave. Tali coppie, al pari delle unioni di altre culture o confessioni, hanno un diritto naturale a convivere e procreare, e tale unione non può essere peccaminosa a priori, dipende dal modo di vivere la convivenza.

Non è peregrino osservare che dal punto di vista soprannaturale non c'è molta differenza tra un matrimonio civile ed una convivenza. Pensiamo per un attimo alla varietà di leggi che regolano l'aspetto civile del matrimonio, non solo in Italia, ma nel mondo intero. È una giungla inestricabile di idee spesso molto diverse tra loro, di regole più o meno rigide, di riforme spesso confuse e contraddittorie. La stessa convivenza a volte è normata all'interno della fattispecie delle unioni di fatto. Difficile dire quanto ci sia di divino negli istituti civili del matrimonio, anche quando celebrati assieme al matrimonio religioso¹³. Ad esempio la legge civile italiana, con il divorzio, non prevede più l'indissolubilità dell'unione. Eppure non facciamo fatica ad immaginare queste unioni come matrimoni, piuttosto che come unioni naturali. Se compiamo un sforzo sincero di astrazione non sarà difficile equiparare per la legge divina sia le convivenze che i matrimoni civili con le unioni sponsali naturali, anzi, ci può essere più fedeltà in una convivenza che in un matrimonio civile fatto proprio perché non si crede nell'indissolubilità.

Di questo sembra parlare un messaggio¹⁴ di Gesù al Movimento Mariano Betania: «*Quale spozalizio può essere più valido di questo: un cuore che si sposa con un altro cuore senza mai tradirlo con un solo pensiero; questo è il vero e santo comportamento che è degno di ogni bene del Creatore e della creatura. Queste sono leggi e comandamenti che sono stati dati, il resto è una formalità che può essere utile all'umano, ma non al Divino. Le leggi divine sono la pratica dell'amore, non le firme sulla carta*»¹⁵.

E' il vincolo matrimoniale naturale.

Creando l'uomo e la donna, Dio ha istituito la famiglia umana e l'ha dotata della sua costituzione fondamentale. I suoi membri sono persone uguali in dignità. Per il bene comune dei suoi membri e della società, la famiglia comporta una diversità di responsabilità, di diritti e di doveri (CCC 2203).

Ora è più che ovvio che le coppie di non cattolici non si sposino sacramentalmente, così come non ricevano e non abbiano alcun desiderio di ricevere la Santa Eucaristia, ma abbiamo anche visto come ragionevolmente la loro unione non sia affatto peccaminosa. Allo stesso modo anche le coppie di battezzati non credenti possono convivere senza che la loro unione sia necessariamente da considerarsi un peccato.

13 In alcuni casi c'è da chiedersi se sia un bene che i due istituti, quello civile e quello religioso, siano ancora legati fra loro.

14 Messaggio con approvazione ecclesiastica della Diocesi Suburbicaria di Palestrina, Volume V della collana "Gesù e Maria agli uomini d'oggi", n.47, Nulla Osta Mons. Giuseppe Di Lolli, Imprimatur S.E. Mons. Vittorio Tomassetti.

15 Messaggio di Gesù al Movimento Mariano Betania, 26 luglio 1974.

La faccenda si complica quando si forma una coppia tra un battezzato cattolico e un non cattolico, oppure tra due battezzati di cui uno praticante e l'altro ormai lontano dalla fede.

La Chiesa cattolica ammette dei matrimoni sacramentali misti con la dispensa dell'Ordinario. Inutile però dire che per sposarsi in Chiesa occorre la volontà positiva dei due; se la parte cattolica anche avesse il desiderio di sposarsi sacramentalmente, non potrà farlo se il partner non vuole, e nessuno riterrebbe giusto rinunciare al legame affettivo per questa differenza di fede o di opinione. I due si sposteranno civilmente oppure semplicemente andranno a convivere. Ciò non può costituire peccato per la parte cattolica. E' più che ovvio che in questo caso non si può pretendere che la parte cattolica non frequenti più i sacramenti e soprattutto non si accosti più all'Eucaristia, in quanto la propria unione non sacramentale avviene del tutto incolpevolmente così come l'unione sacramentale non avviene del tutto incolpevolmente.

3. UNA FALLA NEL PRONUNCIAMENTO DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

In base a quanto detto riscontriamo una prima grande lacuna nella norma¹⁶ sancita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ai tempi in cui era Prefetto il Card. Ratzinger secondo cui *"il fedele che convive abitualmente «more uxorio»¹⁷ con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica"*.

Tale norma a dire il vero racchiude in sé una ambiguità: non specifica se "legittima" moglie o "legittimo" marito sia da intendersi esclusivamente come frutto di un matrimonio sacramentale cristiano oppure anche di un matrimonio civile. In ogni caso la norma è palesemente errata: se la legittimità è data dal matrimonio sacramentale è ovvio che nel caso citato al capitolo precedente di matrimonio civile misto la norma sia errata, in quanto non si può essere nel peccato se il proprio partner non vuole sposarsi in Chiesa, ognuno è responsabile per se stesso ed il diritto di formare una famiglia prevale, per così dire, sulla acattolicità del partner; se invece la legittimità è data anche dal matrimonio civile, allora la norma è errata perché per la legge divina al matrimonio puramente civile, come visto, devono essere equiparate le convivenze, ed allora la norma contraddirebbe se stessa, perché equivarrebbe a dire che non può accedere alla Comunione eucaristica chi convive abitualmente *more uxorio* con una persona che non sia il medesimo convivente; un assurdo logico.

Come già visto la convivenza, laddove sia vissuta con l'intenzione dell'indissolubilità, della fedeltà, dell'amore e dell'apertura alla procreazione non ha nulla da invidiare al matrimonio civile, che spesso prevede facili vie per il divorzio e quindi non presuppone l'indissolubilità.

Non ci sono dubbi che il Signore gradisca di più una coppia convivente nell'amore e nell'impegno verso i figli piuttosto che una coppia sposata civilmente in un matrimonio di convenienza. Non parliamo poi di matrimoni sacramentali che se fatti senza le dovute disposizioni sono veri e propri sacrilegi.

Ad ogni modo abbiamo dimostrato come possano esistere dei casi in cui il matrimonio cristiano sia impossibile da celebrare e l'unione anche non sacramentale sia senz'altro benedetta dal Signore, magari nella speranza che negli anni il partner credente converta e

¹⁶ Ci riferiamo alla lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede: "Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati" del 14 settembre 1994.

¹⁷ Dal latino: come marito e moglie.

santifichi l'altro non credente. Siamo nell'ordine della legge naturale, quella del decalogo, quella iscritta nel cuore di tutti gli uomini; siamo anche in accordo con il pensiero di S. Paolo: «*Se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitar con lui, non la lasci; e la donna che ha un marito non credente, s'egli consente ad abitar con lei, non lasci il marito; perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente; altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri, mentre ora sono santi*» (1 Cor 7,12-14).

Il ragionamento fatto poc'anzi dimostra come, in generale, la convivenza "*more uxorio*" con una persona che non sia il proprio coniuge sacramentale, non costituisca peccato in sé, e non sia ostativa in sé per accostarsi alla Comunione eucaristica. Il motivo risiede nei principi di incomunicabilità e inalienabilità della persona umana, in altri termini della sua autodeterminazione, il suo libero arbitrio. *Nessun altro può volere al mio posto. Nessuno può sostituire un mio atto volontario col suo. [...] Nei miei atti io sono e devo essere indipendente. Su questo principio di fonda tutta la coesistenza umana*¹⁸.

Anche la responsabilità dell'agire umano è personale e soggettiva, non è mai di coppia. La coppia oltre ad essere vista come tale, deve essere vista come unione di due. In questo la coppia deve godere delle peculiarità dell'istituto comune, ma anche di quelle delle singole persone umane.

La cosa importante da tenere presente è che la norma sancita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede non è sempre applicabile ed ammette delle importanti e valide eccezioni. Questo trapela anche dalla *Familiaris Consortio* n.84 dove San Giovanni Paolo II ricorda ai Pastori *che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni*. Inoltre sempre *Familiaris Consortio* n.84 adduce fra i motivi dei suoi divieti anche quelli pastorali (*se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio*), motivi che, con il passare del tempo e con una acquisita consapevolezza da parte dei fedeli, potrebbero dimostrarsi superati.

4. IL CONCETTO DI ADULTERIO

Come tutte le altre norme contenute nel decalogo anche il "non commettere adulterio" appartiene innanzitutto alla legge naturale. Se il comandamento "non uccidere" è una norma di morale naturale, che si applica all'uomo in quanto persona, prescindendo da qualunque carattere confessionale o sacramentale, anche il non commettere adulterio è una norma morale universale che vige per tutte le coppie, anche senza che sia stato celebrato un matrimonio cristiano.

L'unione sponsale naturale, secondo la legge di Dio, è un dono di sé incondizionato ed irrevocabile; *esso esige l'indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondità. [...] si tratta di caratteristiche normali di ogni amore coniugale* (cfr CCC, 1643).

A ben vedere l'obbligo morale alla indissolubilità ed alla fedeltà non inizia con il sacramento del matrimonio, come già visto in altre culture ed altre religioni, ma con la convivenza «*more uxorio*» tra i due partner. Si tratta di un obbligo morale naturale, di un impegno in assenza del

¹⁸ Karol Wojtyła, Amore e responsabilità.

quale qualsiasi unione intima tra un uomo e una donna è intrinsecamente illecita. Moralmente parlando l'indissolubilità dell'unione e l'obbligo alla fedeltà vale per tutte le coppie di tutto il mondo e non solo per quelle cattoliche. Anche la precisazione fatta da Gesù sull'adulterio, «*ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore*» (Mt 5,28) non è ovviamente un inasprimento della legge ad uso dei fedeli cattolici, ma un chiarimento sulla morale naturale dal valore universale.

Nella lettera apostolica *Familiaris Consortio*, S. Giovanni Paolo II, a proposito delle unioni libere di fatto, ricorda che *alcuni vi si considerano quasi costretti da situazioni difficili - economiche, culturali e religiose - in quanto, contraendo regolare matrimonio, verrebbero esposti ad un danno, alla perdita di vantaggi economici, a discriminazioni, ecc. [...] Inoltre in alcuni Paesi le consuetudini tradizionali prevedono il matrimonio vero e proprio solo dopo un periodo di coabitazione e dopo la nascita del primo figlio* (n.81).

Tali situazioni pongono ovviamente dei problemi pastorali di difficile soluzione.

La matassa si dipana solo considerando perfettamente lecita l'unione sponsale naturale.

D'altronde su un piano prettamente umano non è meno grave il tradimento compiuto da una persona sposata rispetto a quello compiuto da una persona convivente, così come non è meno grave il tradimento compiuto da un non cattolico rispetto a quello compiuto da un cattolico: tutti compiono adulterio e dovranno tutti rendere conto a Dio delle loro azioni. Nel caso del matrimonio cattolico sussiste l'aggravante dell'offesa al sacramento, ma l'adulterio è lo stesso.

«Non sono le unioni che mi portano il distacco dei cuori, ma il comportamento di queste unioni. Il punto che non si vuole accettare, l'errore che si fa è di non praticare il vero amore. Ecco il terribile male in queste unioni! Io, il vostro Dio, voglio che ci si ami con la più grande sincerità e purezza di intenti per essersi di aiuto nella perfezione e scambiarsi a vicenda forza, coraggio e amore. E come dev'essere l'amore per essere puro? È qui il punto. Dev'essere un amore senza macchia. Ascoltami: quale è la macchia? È quando nei due cuori entra il terzo. Il terzo divide i due e non è più un amore puro, non è più unione durevole perché il terzo divide e tutto devia; non è più come è stato fatto dalla Divina Provvidenza. Entra l'insincerità e questo è togliere a un cuore ciò che è di suo diritto. I cuori non sono stati fatti per unirsi in tre, ma per unirsi in due: uno deve completare l'altro. Questo è l'amore puro, perseverante e sincero fino al compimento della data stabilita da Dio»¹⁹.

Dio esige la purezza dell'amore di coppia universalmente e non solo dagli sposi cristiani.

È però opportuno fare una importante precisazione sull'adulterio. Affinché possa esistere un adulterio è condizione necessaria che esista un rapporto di coppia. Può sembrare banale ricordarlo, ma mentre per creare un rapporto fedele ci vuole la volontà positiva di due persone, per guastare tale rapporto è sufficiente la volontà negativa di una sola persona.

Tralasciando i casi controversi in cui le responsabilità per il fallimento di una coppia non sono individuabili, esistono però casi citati anche dalla *Familiaris Consortio* n.84 in cui una persona viene tradita o abbandonata del tutto ingiustamente.

Questo accade nel mondo intero e purtroppo accade anche nelle famiglie cristiane.

Senza voler mettere in dubbio l'indissolubilità del vincolo matrimoniale cattolico, occorre essere onesti sul fatto che non si può essere fedeli ad un concetto astratto, la fedeltà è dovuta a un'altra persona. Se esiste ancora la speranza di ricomporre una frattura, se c'è ancora la possibilità di saltare l'ostacolo, allora si può essere fedeli in virtù della futura riunificazione.

¹⁹ op.cit. Messaggio di Gesù al Movimento Mariano Betania, 26 luglio 1974.

Esistono casi in cui ciò non solo non è più possibile, ma sarebbe addirittura immorale.

Prendiamo il caso di una persona abbandonata del tutto ingiustamente il cui ex-coniuge si costruisce una nuova realtà familiare, con tanto di nuovo matrimonio civile e prole. Tale situazione è oggettivamente connotata dal carattere di irreversibilità, in quanto la nuova unione presuppone anche dei doveri verso il legame civile e verso i figli.

In tale caso la speranza di ricostruire la propria vita di fedeltà con quella specifica persona viene a decadere definitivamente ed irreparabilmente.

Si può in questo caso rimanere fedeli al proprio vincolo sacramentale?

Cosa rimane del vincolo sacramentale nel momento in cui il rapporto fra i due coniugi è rotto irreparabilmente?

Le domande non sono di facile soluzione e ci torneremo in seguito, vorremmo però introdurre una problematica importante inerente l'amore di coppia: la reciprocità.

Vogliamo a proposito attingere nuovamente alle parole di San Giovanni Paolo II: «La reciprocità ci obbliga a considerare l'amore dell'uomo e della donna non tanto come l'amore dell'uno *per* l'altro, quanto piuttosto come qualche cosa che esiste *tra* di loro. La reciprocità è strettamente legata all'amore *tra* l'uomo e la donna. Fermiamoci su questa preposizione. Essa suggerisce che l'amore non è soltanto nella donna né soltanto nell'uomo (perché allora si avrebbero in definitiva due amori), bensì è unico, è *quella cosa che li lega*. Numericamente e psicologicamente ci sono due amori, ma questi due fatti psicologici distinti si uniscono e creano un tutto oggettivo, in certo qual modo un solo essere in cui sono impegnate due persone. Arriviamo così al problema del rapporto tra "io" e "noi". Ogni persona è un "io" assolutamente unico che possiede un'interiorità propria e grazie ad essa costituisce una specie di piccolo universo[...]. La via da un "io" a un "noi" passa attraverso il libero arbitrio, attraverso l'impegno del libero arbitrio. [...] L'amore senza reciprocità è condannato in un primo tempo a vegetare e poi a morire. Tuttavia è chiaro che l'amore non è per sua natura unilaterale, ma al contrario bilaterale, esiste tra persone, è sociale. Il suo essere, nella propria pienezza, è interpersonale e non individuale. È una forza che lega ed unisce, e la sua natura è contraria alla divisione e all'isolamento ».

Ora quando uno dei coniugi viene meno ai suoi impegni, viene meno la possibilità dell'amore reciproco tra i due; sebbene il vincolo sacramentale tra le due persone rimanga sicuramente indissolubile, la grazia che li tiene assieme non è invincibile e riteniamo che venga sostanzialmente meno l'oggetto proprio della fedeltà; mancando simultaneamente l'altra persona e l'amore dell'altra persona viene a mancare il presupposto elementare dell'amore coniugale che è appunto la reciprocità. Occorre dunque chiedersi se costruire un nuovo legame di coppia quando il proprio matrimonio sacramentale è andato incolpevolmente e irrimediabilmente distrutto, sia un vero adulterio oppure se non sia spiritualmente impossibile adulterare qualcosa di già irrimediabilmente adulterato.

Anche l'obiezione comune dei sacerdoti che sostengono che il matrimonio sacramentale sia l'immagine della fedeltà tra Cristo e la Chiesa, quindi il coniuge abbandonato dovrebbe rimanere fedele comunque, può essere confutata in se stessa, perché chi dei due coniugi rappresenta Cristo e chi la Chiesa? Tutti e due rappresentano Cristo e tutti e due rappresentano la Chiesa. E come mai uno ha tradito l'altro? In altre parole il matrimonio cristiano è l'immagine dell'amore tra Cristo e la Chiesa, ma non è detto che la separazione ed il divorzio tra due cristiani siano l'immagine dello stesso amore.

5. LO SCONTRO TEOLOGICO SUI DIVORZIATI RISPOSATI: I *DUBIA*

Già in vista del Sinodo sulla famiglia, alcuni Cardinali (Brandmüller, Burke, Caffarra, De Paolis ed il Prefetto Müller) avevano pubblicato un lavoro per sostenere che sia inammissibile aprire la strada alla Comunione eucaristica ai divorziati risposati²⁰. Nel novembre 2016 quattro porporati (Brandmüller, Burke, Caffarra e Meisner) rendono pubblico un documento di "*dubia*" (dubbi teologici) che avevano sottoposto un paio di mesi prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede, senza avere risposta.

I "*dubia*" sono cinque e sono i seguenti:

1. Si chiede se, a seguito di quanto affermato in "Amoris laetitia" nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l'assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive "more uxorio" con un'altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da "Familiaris consortio" n. 84 e poi ribadite da "Reconciliatio et paenitentia" n. 34 e da "Sacramentum caritatis" n. 29. L'espressione "in certi casi" della nota 351 (n. 305) dell'esortazione "Amoris laetitia" può essere applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere "more uxorio"?

2. Continua ad essere valido, dopo l'esortazione postsinodale "Amoris laetitia" (cfr. n. 304), l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II "Veritatis splendor" n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa l'esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi?

3. Dopo "Amoris laetitia" n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l'adulterio (cfr. Mt 19, 3-9), si trova in situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)?

4. Dopo le affermazioni di "Amoris laetitia" n. 302 sulle "circostanze attenuanti la responsabilità morale", si deve ritenere ancora valido l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II "Veritatis splendor" n. 81, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, secondo cui: "le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta"?

5. Dopo "Amoris laetitia" n. 303 si deve ritenere ancora valido l'insegnamento dell'enciclica di San Giovanni Paolo II "Veritatis splendor" n. 56, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, che esclude un'interpretazione creativa del ruolo della coscienza e afferma che la coscienza non è mai autorizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azioni intrinsecamente cattive per il loro oggetto?

²⁰ saggio collettivo «Permanere nella verità di Cristo», Ed. Cantagalli; vedi anche il libro del Card. Müller «La speranza della famiglia», Ed. Ares.

La risposta ai "dubia" dal 2 al 5, alla luce della dottrina e del Magistero, a noi sembra facile ed in tutti e quattro i casi convintamente affermativa²¹. Dunque riteniamo che esistano norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti intrinsecamente cattivi; riteniamo sia giusto affermare che una persona che vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, come ad esempio quello che proibisce l'adulterio, si trovi in situazione oggettiva di peccato grave abituale; riteniamo senza ombra di dubbio che le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta; affermiamo infine che la coscienza non sia mai autorizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azioni intrinsecamente cattive per il loro oggetto.

Non dimentichiamo mai però che all'amore è dato di scavalcare la legge, mentre alla legge non è dato di scavalcare l'amore.

Detto questo, rimane da affrontare solo il "dubia" più critico e delicato, ovvero il numero 1.

6. IL DUBIA NUMERO 1

Il "dubia" numero 1 chiede se a seguito di quanto affermato in "Amoris laetitia" nn. 300-305, sia divenuto ora possibile concedere l'assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive "more uxorio" con un'altra, senza che siano verificate le condizioni stabilite da "Familiaris consortio" n. 84 e poi ribadite da "Reconciliatio et paenitentia" n. 34 e da "Sacramentum caritatis" n. 29.

Tra i citati documenti quelli scritti da Giovanni Paolo II, ovvero "Familiaris consortio" e "Reconciliatio et paenitentia", quando affrontano l'argomento dei divorziati risposati inseriscono sempre una postilla dubitativa di carattere molto generale. Infatti la "Familiaris consortio" al n.84 dice: «**Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido**».

Questo obbligo a ben discernere le situazioni è ribadito anche in "Reconciliatio et paenitentia", n.34: «**Ritengo di dover fare a questo punto un accenno, sia pur brevissimo, a un caso pastorale che il Sinodo ha voluto trattare - per quanto gli era possibile farlo -, contemplandolo anche in una delle «Propositiones». Mi riferisco a certe situazioni, oggi non infrequenti, in cui vengono a trovarsi cristiani desiderosi di continuare la pratica religiosa sacramentale, ma che ne sono impediti dalla condizione personale in contrasto con gli impegni liberamente assunti davanti a Dio e alla Chiesa. Sono situazioni che appaiono particolarmente delicate e quasi inestricabili**».

21 Siamo lieti che almeno su questi quattro punti sussista una sostanziale convergenza tra la nostra posizione e quella dell'area Tradizionalista, espressa dal teologo Don Jean-Michel Gleize, sacerdote della Fraternità San Pio X, professore di ecclesiologia al Seminario Internazionale San Pio X di Écône (leggi l'articolo "Francesco eretico?").

Addirittura la "*Familiaris consortio*" al n.84 appare quasi contraddittoria in se stessa, richiamando da un lato l'obbligo a ben discernere le situazioni e dall'altro l'obbligo di vivere in piena continenza, pena il divieto ad accedere alla Comunione eucaristica. Si intravedono nella "*Familiaris consortio*" le due diverse anime teologiche della Chiesa degli anni '80 e '90, il Papa Giovanni Paolo II umano e possibilista da un lato ed il Prefetto Joseph Ratzinger ragionatore e formalista dall'altro. Il risultato della loro contrapposta posizione è stato ovviamente un documento non definitivo²².

Tale contrapposizione è in fondo la stessa contrapposizione che oggi vediamo tra Papa Bergoglio ed il Prefetto Müller.

Non a caso la Congregazione per la Dottrina della Fede è dovuta intervenire nel 1996 per ribadire il divieto della Comunione ai divorziati risposati. Perché intervenire se la "*Familiaris consortio*" già fosse stata sufficientemente chiara? Ovviamente ed oggettivamente la "*Familiaris consortio*", al n.84, non assume una posizione netta come qualcuno oggi vorrebbe dare ad intendere.

Nel 2007 Benedetto XVI, nella "*Sacramentum caritatis*" al n. 29, con un'acrobazia teologica, tenta di ridurre l'apertura della "*Familiaris Consortio*" ad un mero aiuto spirituale da dare ai fedeli: «*I Pastori, per amore della verità, sono obbligati a discernere bene le diverse situazioni, per aiutare spiritualmente nei modi adeguati i fedeli coinvolti*». Si vede bene e subito che il possibilismo di Giovanni Paolo II (ovvero l'obbligo a discernere bene le diverse situazioni) viene così ridimensionato, mentre in origine era di portata assai più ampia.

Le cose, dunque, non stanno esattamente come vengono poste nel "*dubia*" numero 1. "*Familiaris consortio*", "*Reconciliatio et paenitentia*" e "*Sacramentum caritatis*" non dicono tutti esattamente la stessa cosa e non sono così categorici.

Il punto centrale del "*dubia*" numero 1 lo troviamo in una frase di una ulteriore lettera scritta a Papa Francesco da tre Vescovi cattolici (Tomash Peta, Jan Pawel Lenga e Athanasius Schneider): «*La convivenza more uxorio con una persona che non è il legittimo coniuge, rappresenta allo stesso tempo un'offesa all'Alleanza della salvezza, di cui il Matrimonio sacramentale è segno (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2384), e un'offesa al carattere nuziale del mistero eucaristico stesso. Papa Benedetto XVI ha rilevato una tale correlazione: "L'Eucaristia corrobora in modo inesauribile l'unità e l'amore indissolubili di ogni Matrimonio cristiano. In esso, in forza del sacramento, il vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e la Chiesa sposa (cfr. Ef 5,31-32)" (Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis, 27)*».

Come già visto al capitolo n.3, nell'esempio relativo ai matrimoni misti, riteniamo questa sentenza suscettibile di opportune precisazioni ed obiezioni.

Poniamo come ipotesi l'indissolubilità del Matrimonio cristiano ed il fatto che il divorzio non possa dissolvere e di fatto non dissolva il vincolo sacramentale.

In tale contesto, riteniamo comunque che abbandonare il coniuge incolpevole per costruire una nuova unione con un altro/a spezza il vincolo umano, che ha senso solo se custodito da entrambi. La domanda fondamentale è: si può rimanere fedeli ad un patto di fedeltà che è già

²² In passato abbiamo incontrato un altro esempio di questa divergenza di idee tra Giovanni Paolo II e Joseph Ratzinger a proposito della riforma della legge canonica per l'elezione del Sommo Pontefice: vedi il motu proprio "De aliquibus mutationibus" di Benedetto XVI ed il nostro articolo:

<http://www.movimentomarianobetania.org/di-nuovo-sulla-validitagrave-dellelezione-di-bergoglio---parte2.html>

irrimediabilmente distrutto? La lettera "*Reconciliatio et paenitentia*" al n.34 ammette quasi con scoraggiamento l'esistenza di *situazioni particolarmente delicate e quasi inestricabili*.

Sembra proprio questo il senso dei due versetti del Vangelo di San Matteo, cap 5, in cui si ammette la possibilità di un atto di ripudio: «³¹. *Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio;* ³². *ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio*».

La dottrina cattolica ha sempre negato che le parole del Vangelo "*eccetto in caso di concubinato*" aprano la porta alla non indissolubilità del matrimonio cattolico, e noi vogliamo essere fedeli a tale posizione dottrinale. L'unica possibile spiegazione di questo passo del Vangelo è che, pur rimanendo indissolubile il matrimonio, in alcuni casi sia possibile un ripudio del partner, ed il vincolo sacramentale, pur sussistendo, diviene di fatto incapace di portare a termine la sua opera di grazia. Come sappiamo la grazia del Signore non è invincibile, essa si scontra costantemente con la libertà concessa da Dio all'uomo. Non pensiamo mai, nemmeno per un solo istante, che Dio non abbia elargito e non elargisca per ogni singolo uomo sulla terra tutte le grazie necessarie, sufficienti e sovrabbondanti per condurlo alla salvezza. Eppure *molte anime vanno all'inferno*²³. La sopravvivenza della coppia, diremmo dell'unione, dipende dalla volontà di due soggetti. L'opera della grazia deve agire su due soggetti, ed è ben possibile che uno accetti e che l'altro rifiuti tale opera. Il rifiuto di uno, impedisce il flusso della grazia ad entrambi. Non facciamo l'errore di pensare che la grazia del matrimonio, grazia necessaria per vivere con quella persona, per progredire nella fede con quella persona, per crescere ed educare i figli che Dio aveva pensato dall'eternità con quella persona, per vivere santamente la propria fedeltà e la propria sessualità con quella specifica persona, si commuti all'occorrenza in una grazia per vivere nella castità assoluta e nella solitudine. Il rifiuto, diremmo il peccato di uno dei due, rende inoperante la grazia matrimoniale per entrambi.

Il Signore deve sopperire con nuove grazie, a Suo modo, alla libera scelta di uno dei due coniugi; quali siano queste nuove grazie dipende dalla infinita sapienza di Dio. Egli può senz'altro sostenere nella castità e nella fedeltà eroica il coniuge abbandonato, cosa di cui abbiamo numerosi e lodevolissimi esempi, ma in altri casi può decidere di mettergli a fianco una persona diversa. Solo Dio, nella sua pedagogia, conosce i motivi dei suoi disegni, resta però Egli libero di risolvere le cose come vuole.

Abbiamo esperienza di altri sacramenti la cui grazia può rimanere inoperante. Poniamo il caso dei sacerdoti che ottengano la dispensa dal celibato per sposarsi sacramentalmente²⁴. Stando alle attuali regole del diritto ecclesiastico, essi, pur rimanendo sacerdoti per sempre in quanto il sacramento dell'ordine imprime un carattere indelebile, non esercitano più il sacro ministero: non possono celebrare messa, non possono tenere l'omelia, non possono esercitare il ministero straordinario per la distribuzione della sacra Comunione, non possono esercitare alcun ufficio direttivo in campo pastorale. Possono solo esercitare la confessione per coloro che si trovino in pericolo di morte, ai sensi del Can. 976 del Codice di Diritto Canonico (CDC). E' chiaro che alcuni canali della grazia sono interrotti dalla loro scelta, o meglio dalla norma che impedisce il matrimonio ai sacerdoti. Non per questo tali sacerdoti vengono considerati in uno stato di peccato permanente. La loro unione con una donna può anche essere sacramentale, possono vivere "more uxorio" e possono accostarsi all'Eucaristia.

Anche nel loro caso avevano fatto delle solenni promesse: di celibato e di obbedienza. Coloro

23 Dal messaggio di Fatima.

24 Tale dispensa, come regolato dal Can. 291 del CDC, può essere concessa esclusivamente dal Romano Pontefice.

che sono destinati al sacerdozio, già dalla ordinazione al diaconato prendono l'impegno a custodire **per sempre** il celibato²⁵, in segno della totale dedizione a Cristo Signore. Tale promessa è ribadita anche nel Can. 277 del CDC, che al §1 recita: «*I chierici hanno l'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, e perciò sono vincolati dal celibato*».

La Santa Sede può dispensare tali persone dalle promesse compiute durante il sacramento dell'ordine, così che possano accedere al sacramento del matrimonio.

Facendo un paragone con il matrimonio sacramentale, con i dovuti distinguo, osserviamo che il vincolo matrimoniale è indissolubile fino alla morte di uno dei coniugi. La promessa di fedeltà però, in rari ed eccezionalissimi casi, fra cui quello di concubinato del partner a cui accenna l'evangelista Marco, potrebbe ragionevolmente essere sciolta se il legame umano sia irrimediabilmente distrutto. Solo la promessa di fedeltà verrebbe sciolta, non il vincolo sacramentale, così come per il sacerdote la promessa di celibato è sciolta, ma non l'ordinazione sacerdotale.

È ovvio che in virtù dell'indissolubilità sacramentale si profilerebbe l'impossibilità di una nuova unione religiosa, almeno finché il proprio coniuge sia in vita, ma l'unione con il nuovo partner, a condizione che rispetti i dettami della legge naturale, potrebbe non essere in alcun modo peccaminosa.

Viene quasi da pensare che come per il sacramento dell'ordine esistono più gradi, il diaconato, il sacerdozio e l'episcopato, gradi di pienezza diversi di uno stesso sacramento, anche per il matrimonio potrebbero esistere più gradi: l'unione sponsale naturale, segno e strumento di un Dio creatore, e il matrimonio sacramentale come lo conosciamo noi oggi, tra due cattolici maturi e formati. E' ovvio che tali gradi matrimoniali non possano essere messi tutti sullo stesso piano né in sede dottrinale, né in sede canonica, come anche nei matrimoni misti, ma potrebbero essere tutte forme lecite.

Lasciando quest'ultima considerazione al campo delle idee, alla luce di tutto quanto espresso finora rimane semplice rispondere al primo dei "dubia" cardinalizi.

Come per gli altri quattro "dubia", anche in questo caso, riteniamo che la risposta sia affermativa.

Dovrebbe essere possibile concedere l'assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi anche ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive "more uxorio" con un'altra, in alcuni rari casi da discernere, non perché la convivenza "more uxorio" costituisca peccato e richieda il sacramento del perdono, ma perché tale convivenza non costituisce affatto peccato, è conforme alla legge naturale e la persona si può accostare al sacramento come chiunque altro.

Su questo punto sappiamo di avere una posizione diversa sia dai Cardinali dei "dubia", sia dalla *Amoris laetitia* di Papa Francesco, sia infine dal Card. Kasper.

Ciò che sosteniamo è che la *Amoris Laetitia* e il Card. Kasper siano stati poco coraggiosi nel proporre l'unica soluzione teologica che possa mettere d'accordo la dottrina con la logica.

25 La formula sul celibato prevista attualmente dal rito di ordinazione diaconale è la seguente:

Vescovo: «*Tu che sei pronto a vivere nel celibato: vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini?*»;

Eletto non sposato: «*Sì, lo voglio*».

Sia Kasper che la *Amoris Laetitia* continuano ad identificare la situazione del divorziato risposato come una situazione "irregolare". Se così fosse i quattro Cardinali dei "*dubia*" avrebbero ragione nelle loro obiezioni. Invece noi riteniamo che i quattro Cardinali siano nel torto perché lo stato di peccato e quindi la situazione irregolare, in alcuni rari casi da discernere con cura, non sussista affatto.

Tali rari casi sarebbero altre valide eccezioni al pronunciamento della Congregazione della Fede del 14 settembre 1994 sulla recezione dell'Eucaristia, che andrebbero ad aggiungersi a quelle che abbiamo già visto nel cap.3.

7. LE RICHIESTE ANOMALE DELLA CONGREGAZIONE DELLA FEDE

La verità è come un meraviglioso puzzle: è costituita da tante piccole verità tutte sapientemente incastrate tra di loro, ognuna al suo posto; lo spostamento anche di una singola piccola verità ci costringe in pratica, un poco alla volta, a spostare tutte le altre. Esattamente come per i tasselli di un puzzle. A sostegno della nostra tesi affermativa sul "*dubia*" numero 1, vorremmo analizzare se ci siano conseguenze irragionevoli della posizione opposta, quella più rigorista e tradizionalista, cioè quella dei Cardinali Müller, Brandmüller, Burke, Caffarra, De Paolis, Meisner e Ratzinger, che corrisponde in sostanza al contenuto della già citata lettera del 14 settembre 1994 della Congregazione per la Dottrina della Fede, firma proprio dell'allora Prefetto Joseph Card. Ratzinger e del Segretario Arcivescovo Alberto Bovone.

Due irragionevolezza sono macroscopiche:

a) la lettera della Congregazione pur vietando la Comunione sacramentale ammette la partecipazione alla Comunione spirituale. Ciò sarebbe quantomai **anomalo** se la persona si trovasse realmente in una situazione oggettiva di peccato. Dal punto di vista divino, infatti, non c'è sostanziale differenza tra le due forme di Comunione, quindi da questa concessione deriva che nella motivazione del divieto è prevalente la preoccupazione pastorale rispetto ad una presunta situazione oggettiva di peccato. Se così fosse, il mutato clima sociale e le nuove consuetudini di convivenza, potrebbero modificare radicalmente il giudizio in materia.

b) la lettera della Congregazione richiede che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possano soddisfare l'obbligo della separazione, "*assumano l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi*". Anche tale richiesta è **anomala**. Si ammette cioè che le persone possano convivere, ma a rigor di logica, proprio nell'ottica di una sana ed equilibrata educazione dei figli, i due dovrebbero apparire ai loro occhi come una coppia normale; secondo il buon senso dovrebbero mostrare ai figli una normale affettività coniugale. Detto questo ogni tanto dovrebbero quantomeno abbracciarsi e baciarsi. Detto anche questo non sappiamo se la Congregazione della Fede suggerisca che i coniugi dormano addirittura in letti separati, ma a noi ciò sembrerebbe lesivo per la psiche dei figli, in quanto viceversa è normale che i genitori dormano assieme in un letto matrimoniale. Detto anche questo, le due persone si amano di sincero amore e sia per questo che per legge naturale si desiderano reciprocamente. Dovrebbero però dormire nello stesso letto astenendosi dagli atti propri dei coniugi. Scusate l'espressione, ma questa a noi sembra quasi una tortura, in termini esatti diremmo che è una richiesta **contro natura**.

Il buon senso direbbe che se le persone devono vivere in piena continenza allora è necessario che esse non convivano. D'altronde ci sono molte coppie di genitori separati che educano i

loro figli, ma tra loro sono in lite. Nel nostro caso invece i due si amano ed hanno figli. Risultando assurdo negare la convivenza in questo caso, non mettendo come scusa l'educazione dei figli, ma perché è normale che la famiglia viva assieme, allora i coniugi dovrebbero essere ammessi agli atti propri dei coniugi. Se questo però fosse peccato allora questa ammissione non sarebbe possibile. Insomma l'unica soluzione rimasta è che in alcuni casi il peccato non sussista affatto e la norma sia errata.

La richiesta che le persone *"assumano l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi"* ci sembra anche contraria al Vangelo. Abbiamo già visto come l'adulterio, in generale, non si realizza solo con un atto sessuale; Gesù è categorico nel dire che anche guardare una donna per desiderarla è adulterio, pensiamo il baciarla. La richiesta del Magistero, paradossalmente, sviscerisce il concetto di adulterio riducendolo ad un mero atto sessuale. E' ovvio che la convivenza stessa, vissuta nell'affettività tipica di due fidanzati, ricca di desiderio e di attrazione reciproca, anche se soddisfacesse la norma dell'astinenza sessuale, sarebbe comunque adulterio, perché l'adulterio è nel cuore. La norma attuale non riesce dunque a risolvere ragionevolmente tutti i problemi che essa stessa crea.

La richiesta di *"astenersi dagli atti propri dei coniugi"* pone anche altri ordini di problemi. È ovvio che due persone non votate alla castità che siano costrette a vivere in piena continenza sono maggiormente esposte alle conseguenze negative della concupiscenza. Non credo si possa negare che tale situazione offra innumerevoli occasioni aggiuntive per peccare e per rovinare anche la nuova unione, senza menzionare poi l'insorgere di problematiche psicopatologiche di depressioni, perversioni e deviazioni. L'amore di coppia, vissuto nella liberante accezione della libertà dei figli di Dio, è invece custode rispetto a tanti di questi problemi. Di questo c'è conferma anche nella Sacra Scrittura: *«Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché satana non vi tenti nei momenti di passione»* (1Cor 7,5).

In altri termini la norma possiede intrinsecamente un carattere di pericolosità.

La continenza inoltre preclude alla coppia la fertilità. Se la coppia per mantenere fede alla continenza supera i limiti temporali in cui la procreazione è possibile, allora essa sarà destinata a rimanere senza prole; anche se il legittimo coniuge dovesse morire, il che consentirebbe di regolarizzare la propria posizione sacramentalmente, la coppia rimarrebbe senza figli.

Se invece i due fanno dei figli, laddove il legittimo coniuge dovesse morire, la coppia potrebbe elevare la propria situazione al grado sacramentale, tornando ad essere una normale famiglia cattolica, ma con la gioia dei figli ed il loro sostegno nella vecchiaia.

Dunque l'obbligo alla continenza in tale caso si porrebbe in conflitto con il diritto naturale di una coppia ad avere la prole e gli impedirebbe la possibilità di tornare ad essere una famiglia normale. La vita d'altronde è una sola, ha i suoi tempi di fertilità e le sue regole che non possiamo ignorare.

Questo stesso problema della fertilità si pone per le coppie conviventi di battezzati non praticanti. Secondo la norma non sarebbe lecito che vivano come marito e moglie; dovrebbero quindi aspettare la loro conversione per sposarsi e fare dei figli? Non potrebbe darsi che la conversione arrivi dopo che ormai per loro si è chiuso il periodo di fertilità? Lasciatemi dire che nulla avvicina più a Dio dell'aver dei figli, vedere in essi le meraviglie del creatore, e proprio l'averli fatti può essere una via per la conversione.

8. IL METODO DEL CONFRONTO

Nel discorso che stiamo facendo cerchiamo di farci aiutare da un metodo molto usato nel campo scientifico e che possiamo senz'altro applicare anche alla teologia. Esso ha come fine quello di misurare l'entità di un qualche cosa, come ad esempio un peso o una lunghezza, ponendola a confronto con un altro qualche cosa, in modo da creare una scala di valori; nel nostro caso ciò che vorremmo quantificare è un'entità astratta, la gravità del peccato, ma non per questo dobbiamo desistere.

Poniamo a confronto quattro diverse situazioni e cerchiamo di capire fra di esse quali siano più gravi e quali meno gravi; cerchiamo anche di valutare se trovandosi in tali situazioni sia possibile e lecito accedere ai sacramenti ed in particolare alla Santa Comunione. E' ovvio che se un peccato è più grave di un altro non è possibile che l'uno sia ammesso ai sacramenti e l'altro no.

Le quattro situazioni sono le seguenti:

a) un divorziato il quale sia stato abbandonato del tutto ingiustamente ed il cui vecchio legame sia andato irreparabilmente distrutto, che si sia risposato civilmente e che si impegni in un nuovo legame stabile e fedele, aperto alla procreazione;

b) un sacerdote che conosciuta una donna, si innamora di lei, sia contraccambiato nei sentimenti, abbia chiesto la dispensa per sposarla, l'abbia ottenuta e viva con essa una normale vita coniugale, aperta alla procreazione;

c) una coppia di giovani battezzati che convivono, non in castità, ma non credono nell'indissolubilità del matrimonio;

d) un omosessuale che convive con un altro omosessuale, non in castità;

A noi sembra che la situazione più grave sia la d) in quanto in base al Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 2357, la Tradizione ha sempre dichiarato che «gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati»²⁶ e sono contrari alla legge naturale. È la stessa Sacra Scrittura che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni²⁷. Non sarà certo una legge del governo Renzi che possa rendere morale ciò che non lo è. Per tale motivo è implicito che in tale caso andrebbe vietata la Comunione eucaristica.

Scendendo come gravità potremmo individuare la situazione c). In essa l'unione segue parzialmente la legge naturale, ma non fino al punto di rispettarla pienamente. L'unione è tra un uomo e una donna, ma non si spinge a dichiarare la fedeltà a vita. Tale unione costituisce peccato. Anche in tale caso dovrebbe essere vietata la Comunione eucaristica.

Scendendo ancora ci sarebbe da porre la situazione b). Infatti in essa vengono violate delle promesse fatte durante la celebrazione del sacramento dell'Ordine Sacro, ed in particolare la promessa di celibato, da cui l'obbligo alla continenza perfetta e perpetua. Ovvio che un sacerdote che costituisca una nuova famiglia non rispetta tali impegni. Però, a differenza del legame di coppia dove l'attribuzione della colpa può essere controversa, in questo caso la colpa del ripensamento non può essere certamente imputata a Dio, perciò deve essere necessariamente del sacerdote. Eppure esso è dispensato dagli impegni assunti ed è ammesso

²⁶ Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. *Persona humana*, 8: AAS 68 (1976) 85.

²⁷ cfr Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10

ai sacramenti della penitenza, della Comunione ed anche del matrimonio.

La situazione meno grave secondo noi è la a). In tale caso tutto nasce dalla libera scelta dell'altro coniuge, che si accolla l'intera responsabilità del fallimento del matrimonio. Pur restando impedita una nuova unione sacramentale dovrebbe rimanere però possibile una nuova unione naturale gradita agli occhi di Dio. In altri termini, in questo specifico caso, ci troveremmo in presenza di due diritti contrapposti: il vincolo sacramentale ed il diritto naturale; riteniamo che in questo caso di incolpevolezza possa prevalere e prevalga il diritto naturale, così che la nuova unione non costituisca in nessun modo adulterio. Ovvio che se nella separazione la persona non sia incolpevole il giudizio cambierebbe. Se dunque è lecito ammettere ai sacramenti una persona nella situazione b) lo sarà a maggior ragione quella nella situazione a).

CONCLUSIONI E DIVAGAZIONI

Mai come nel caso del matrimonio sono evidenti le parole del Vangelo "*questo mistero è grande*". I Sinodi, il Magistero, i Papi ed i Prefetti della Congregazione per la Dottrina della Fede arrancano di fronte ad una realtà grande come l'unione sponsale. Abbiamo norme difformi tra il rito latino e quello orientale, idee profondamente discordi tra cardinali, vescovi, laici e teologi. Eppure il legame tra l'uomo e la donna è la cosa più bella, naturale ed antica che ci sia.

Segno è che c'è ancora molta strada da fare per entrare in questo mistero e forse, in quanto "mistero", non sarà mai possibile coglierlo del tutto. Non cediamo alla voce del nostro orgoglio che ci fa credere di aver capito tutto e di permanere nella verità di Cristo. La Chiesa è sempre in cammino verso la pienezza della Verità²⁸.

Lasciatemi finire con un cenno critico.

Proprio parlando di amore umano, una delle esperienze più belle o a volte sconvolgente è quella dell'innamoramento. Se tale sentimento è corrisposto si vive una grande gioia, mentre purtroppo se non lo è si prova un immenso e profondissimo dolore. Ci si innamora nell'adolescenza e quasi sembra di aver provato o sofferto il massimo, ma ci si innamora anche da persone adulte, anche da sposati. In questo caso, all'opposto, si dice che se non si è corrisposti sia molto meglio, è più facile che passi la "cotta" e non si commettono sciocchezze. Ad ogni modo l'innamoramento è esperienza comune, è un fatto profondamente umano. Eppure di una esperienza tanto grande, tanto profonda e tanto coinvolgente, che sicuramente pone problemi di riflessione morale e filosofica, non c'è nel Catechismo della Chiesa Cattolica un cenno alcuno. Se cercate la parola "infatuazione" non occorre nemmeno una volta. Se cercate la parola "innamoramento" c'è solo due volte (§356 e §2500), la prima come citazione di S.Caterina sull'amore di Dio, la seconda riferita alla bellezza della Sapienza.

Cosa voglio dire.

Per uscire dall'impasse sulla vicenda della Comunione ai divorziati e risposati, nella quale rischia di impantanarsi la Chiesa cattolica, cerchiamo di essere umani, cerchiamo di entrare nel cuore dell'uomo come Dio lo ha fatto e voluto, avviciniamoci alla realtà.

Non aggiriamo o nascondiamo il problema dell'amore umano come se fosse un male, un

28 cfr Gv 16, 12-13

difetto, una colpa, una concupiscenza di cui vergognarsi o da sopprimere. Sull'altare dell'immoralità degli atti sessuali sono state sacrificate troppe vittime. Predichiamo l'immoralità degli atti sessuali disordinati, extraconiugali, ma anche la bellezza e la piena libertà negli atti sessuali coniugali. «*Non si pena per quello che dovrebbe far pensare e si trema per quello che dovrebbe fare gioire*»²⁹. «*Quando un umano si prende e si stringe con amore a l'altro umano, **glorifica il Creatore e la creatura**. Non devo dire di più. Voglio che queste verità non restino tanto lontane dalle vostre menti, dai vostri cuori e dalla vostra pratica (sospira!)*»³⁰.

Come si fa solo a pensare che ad una persona, abbandonata del tutto ingiustamente, sia preclusa la possibilità di farsi una nuova vita affettiva piena e completa? Questo non mette assolutamente in discussione l'indissolubilità del sacramento del matrimonio, anzi, ne mostra la pietà.

È ovvio che alla luce di quanto detto finora anche l'attuale incompatibilità tra sacerdozio e matrimonio viene messa in discussione, perché pone dei problemi morali ed esistenziali incommensurabili. Cosa può esserci di incompatibile tra questi due grandi sacramenti? Non c'è forse il rischio di caldeggiare un'idea erronea che il sacerdozio sia una scelta di serie A, per i puri, ed il matrimonio una scelta di serie B, per gli impuri? Con questo non vogliamo disprezzare in alcun modo il celibato sacerdotale, che rimane per noi un valore sacro, ma potrebbe essere una scelta libera, non obbligata dal sacerdozio. D'altronde lo stesso Concilio Vaticano II ricorda che la perfetta e perpetua continenza *non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio*³¹. Anche il discernimento vocazionale non sarebbe più conflittuale, perché una scelta non precluderebbe l'altra. Ad onor del vero sul celibato³², Papa Francesco, si è mostrato più volte possibilista³³, ma finché non verrà risolto il nodo della Comunione ai divorziati risposati non si potrà risolvere nemmeno questo altro nodo: in fondo sono due aspetti di uno stesso problema.

Belle le parole di San Paolo nella lettera a Timoteo (1 Tm 3,1-5): «*È degno di fede quanto vi dico: se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?*».

Concludo con le parole del già citato messaggio di Gesù:

«Iddio creò due per unirli. Non si è voluto accettare nel modo giusto questa unione e si è preferito rimanere soli. Questo non è di mio gradimento, è come un amore diviso; uno resta incompleto come pure l'altro; ma come poter parlare per far conoscere queste verità che sono

29 op.cit. Messaggio di Gesù al Movimento Mariano Betania, 26 luglio 1974.

30 op.cit. Messaggio di Gesù al Movimento Mariano Betania, 26 luglio 1974.

31 Concilio Vaticano II, PRESBYTERORUM ORDINIS, 16.

32 celibato che non è richiesto universalmente in tutta la chiesa cattolica, vedi la contraddizione tra i cattolici con rito orientale e quelli con rito occidentale.

33 Prima della sua elezione, l'allora Cardinale Bergoglio aveva affermato che pur essendo a favore del celibato, esso è una questione di disciplina e non di fede. "Si può cambiare". A fine febbraio del 2017, in un'intervista al giornale tedesco Die Zeit, Papa Francesco ha fatto capire che starebbe valutando la possibilità dell'ordinazione dei "viri probati", ovvero uomini maturi, anche sposati da elevare all'ordine sacro. Sarebbe comunque una apertura importantissima.

sante verità? Non mi si comprende anche se tanto chiaramente parlo e il mio parlare viene tanto respinto! Quanto ancora manca all'uomo per essere completo! Io posso e voglio dirvi che tanto male si potrebbe evitare e non si evita per la poca comprensione, perché non si accetta di comprendere di più. [...] Povero cuore, resta solo per mancanza di una risposta, per una interpretazione tanto diversa dalla vera realtà»³⁴.

Un incoraggiamento dunque a Papa Francesco che sul matrimonio e sulle sue piaghe sta mostrando apertura di mente e di cuore: risponda ai "dubia", non tema il confronto con i suoi avversari teologici, se è nella verità saprà difendersi con la verità.

Giorgio Corvasce
(c) copyright 2017 Movimento Mariano Betania
www.movimentomarianobetania.org
Edizione 1.1

Palestrina, li 6 marzo 2017
Ultimo aggiornamento 11 marzo 2017

Per contattare l'autore:
email: giorgio.corvasce@libero.it
cellulare: 320 0674218

³⁴ op.cit. Messaggio di Gesù al Movimento Mariano Betania, 26 luglio 1974.